



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ASSESSORATO TRASPORTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 5/10 del 19 gennaio 2006 – In vigore dall'11

febbraio 2006

INDICE

<i>ART. 1 - GENERALITA' E FONTI NORMATIVE</i>	<i>pag. 3</i>
<i>ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITA’</i>	<i>3</i>
<i>ART. 3 - LIMITAZIONE NUMERICA</i>	<i>3</i>
<i>ART. 4 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA’</i>	<i>5</i>
<i>ART. 5- REQUISITI E CONDIZIONI NECESSARIE PER OTTENERE L' AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO</i>	<i>5</i>
<i>ART. 6 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E RELATIVI ADEMPIMENTI</i>	<i>6</i>
<i>ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE</i>	<i>7</i>
<i>ART. 8 - ORGANICO</i>	<i>7</i>
<i>ART. 9 - LOCALI</i>	<i>8</i>
<i>ART. 10 –ARREDAMENTO DIDATTICO E MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE</i>	<i>8</i>
<i>ART 11- MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA</i>	<i>9</i>
<i>ART 12 – CORSI DI INSEGNAMENTO, DURATA E MODALITA’</i>	<i>10</i>
<i>ART 13 – CENTRI DI ISTRUZIONE</i>	<i>10</i>
<i>ART 14 -DOCUMENTI PER L'ATTIVITA’ DI AUTOSCUOLE E CENTRI D'ISTRUZIONE</i>	<i>11</i>
<i>ART 15 – MODALITA PER L'ATTIVITA’ DELLE AUTOSCUOLE</i>	<i>11</i>
<i>ART 16 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA’’</i>	<i>12</i>
<i>ART 17 – VIGILANZA</i>	<i>12</i>
<i>ART 18 – SANZIONI</i>	<i>13</i>
<i>ART 19 - NORME TRANSITORIE</i>	<i>14</i>
<i>ART 20 – ENTRATA IN VIGORE</i>	<i>14</i>

ART. 1

GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate Autoscuole.
2. Le funzioni inerenti la vigilanza tecnica, amministrativa e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle Autoscuole sono attribuite alla Provincia.
3. La materia del settore è regolata dalla seguente normativa:
 - art. 96 del D.P.R. 616/77;
 - art. 123 del Decreto Leg.vo 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - artt. 335 e 336 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - D.M. 17.05.'95 n° 317;
 - D.M. 17.09.'97 n° 391;
 - D.lgs. 112/98
 - Legge 08.08.'91 n° 264 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Decreto Ministeriale del 29/07/2003;
 - Presente Regolamento;
4. Il presente Regolamento si intende automaticamente aggiornato da eventuali norme sovraordinate emanate successivamente alla sua entrata in vigore.

ART. 2

SCOPI ED ATTIVITA'

1. Le Autoscuole hanno per scopo fondamentale l'educazione, l'istruzione, la formazione e l'addestramento dei conducenti dei veicoli a motore.
2. Le Autoscuole collaborano con la Provincia per l'attività di educazione stradale per gli alunni di ogni ordine e grado.
3. Le Autoscuole autorizzate all'insegnamento di tutte le categorie di patenti possono preparare i candidati agli esami per insegnante di teoria e/o istruttore di guida ed effettuare i corsi previsti dal DM 29/07/2003.
4. Le Autoscuole devono effettuare corsi di aggiornamento per conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5. Le Autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida così come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni e nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida come previsto agli artt. 6, 7 e 9 della Legge 264/91 e successive modifiche ed integrazioni.
6. L'attività dell'Autoscuola, relativa all'insegnamento teorico e di disbrigo delle pratiche, deve svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalla Provincia.

ART. 3

LIMITAZIONE NUMERICA

1. Le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di Autoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune.
2. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in comuni appartenenti ad aggregazioni che abbiano almeno 8.000 abitanti, purché la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.
3. Qualora l'indice di motorizzazione (rapporto abitanti/veicoli) della provincia sarà superiore del 10% all'indice nazionale, desunto dai dati ISTAT, le autorizzazioni per l'attività di autoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare il rapporto di un'autoscuola ogni 12.000 abitanti residenti nel comune.
4. Ai fini del conseguimento dell'ottimizzazione del servizio su tutto il territorio, la Provincia stabilisce : a) di prediligere alla richiesta di nuove autorizzazioni, quelle di trasferimento di sede verso zone non servite o parzialmente servite; b) di accertare l'effettiva attività di funzionalità di ogni autoscuola; c) di revocare l'autorizzazione alle autoscuole ritenute del tutto inefficienti e sistematicamente funzionanti come punto di raccolta di autoscuole appartenenti allo stesso titolare.
5. La Provincia, ritenuta significativa sul territorio provinciale la presenza di comuni al di sotto dei limiti fissati dai commi precedenti, procede, nel rispetto dei limiti fissati dai commi 1 e 2, ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei. Ai fini della redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole il territorio provinciale viene suddiviso in numero 10 aggregazioni di Comuni limitrofi tenendo conto delle caratteristiche di omogeneità territoriale, nonché della dislocazione delle autoscuole già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

6. Detta redistribuzione territoriale, anche in applicazione di quanto previsto all'art. 1 - commi 3° 4° e 7° del D.M. 317/95, si concretizza nel prospetto seguente che mette in evidenza anche le aggregazioni dove è possibile considerare nuove aperture di autoscuole:

	Circoscrizioni Comuni	Popolazione residente al 31.12.2001	Rapporto Abitanti 15000 Limite funzionale	Rapporto Abitanti 8000 Limite funzionale	Autoscuole esistenti	Esuberi	Nuove Aperture
1	Boiano, San Polomatese, Campochiaro, Guardiaregia, San Massimo, Colle D'Anchise, Spinete Casalciprano, Busso, Baranello, Vinchiature.	20.606	1,373		2	1	=
2	Sepino, San Giuliano del Sannio, Cercepiccola, Cercemaggiore.	8.230		1,028	0	=	1
3	Tufara, Gambatesa, Macchia Valfortore, Pietracatella, Riccia, Jelsi, Toro, Campodipietra, Gildone.	17.284	1,152		2	1	=
4	Mirabello, Ferrazzano, Campobasso, Oratino, Ripalimosani, Matrice.	60.758	4,050		5	1	=
5	Montagano, Limosano, Castropignano, Fossalto, Pietracupa, Torella del Sannio, Molise, Duronia, Sant'Angelo Limonano, Lucito.	8.133		1,016	0	=	1
6	Sant'Elia a Pianisi, Ripabottoni, Monacilioni, Morrone del Sannio, Campolieto, Castellino del Biferno, Petrella Tifernina, S.Giovanni in Galdo.	8.051		1,006	0	=	1
7	Santa Croce di Magliano, Rotello, Bonefro, San Giuliano di Puglia, Colletoro, Montelongo, Casacalenda, Provvidenti, Montorio nei Frentani.	15.388	1,025		1	=	=
8	San Biase, Salcito, Trivento, Castelbottaccio, Civitacampomariano, Roccavivara, Lupara, Castelmauro, Montefalcone del Sannio, Guardialfiera, Acquaviva Collecroci, San Felice del Molise, Montemitro, Mafalda, Tavenna, Palata.	20.172	1,344		3	2	=
9	Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino.	23.818	1,587		3	1	=
10	Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, Guglionesi, Montecilfone, Petacciato, Montenero di Bisaccia.	48.252	3,216		6	3	=
	TOTALE	230.692	=	=	22	9	3

7. Il numero massimo delle autoscuole a livello provinciale e di aggregazioni comunali verrà definito, con periodicità quinquennale, in rapporto ai dati aggiornati relativi alla popolazione residente ed al tasso provinciale di motorizzazione.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio dell'attività di formazione ed addestramento delle autoscuole é soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia. Possono ottenere l'autorizzazione persone fisiche o giuridiche, Società ed Enti.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.
3. Nel caso di Società od Enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della Società od Ente. La delega deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione. Nel provvedimento autorizzativo sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.
4. L'autorizzazione può essere di tipo:
 - a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
 - b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida della categoria A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.
5. L'autorizzazione cessa:
 - a) per morte o fallimento del titolare dell'autorizzazione stessa;
 - b) per rinuncia formale ed incondizionata all'esercizio dell'attività da parte del titolare;
 - c) per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti all'Art. 18 del presente Regolamento;
 - d) per scioglimento o fallimento della società;
 - e) per mancato inizio attività entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
 - f) per la sospensione continuativa dell'attività per tre mesi.

ART. 5

REQUISITI E CONDIZIONI NECESSARIE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. Requisiti :
 - a) avere la cittadinanza italiana o equiparata;
 - b) avere compiuto gli anni ventuno;
 - c) avere buona condotta morale e civile;
 - d) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
 - e) avere adeguata capacità finanziaria;
 - f) dimostrare la proprietà dei veicoli che si intende utilizzare (é ammesso l'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing);
 - g) dimostrare la proprietà o la libera disponibilità dei locali costituenti la sede;
 - h) avere adeguata attrezzatura tecnica, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico;
 - i) avere personale dipendente o collaboratori abilitati alle funzioni di insegnante-istruttore;
 - j) essere abilitato alle funzioni di insegnante di teoria o istruttore di guida.

Per le persone giuridiche i requisiti di cui ai punti a), b), c), d) sono richiesti al legale rappresentante e, nel caso di società ed enti, alla persona da questi delegata.

Quando l'autorizzazione sia rilasciata a favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.

2. Condizioni:

- a) il rilascio di nuove autorizzazioni dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del presente regolamento;
- b) l'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n° 1423 come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n° 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n° 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi,

ART. 6

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E RELATIVI ADEMPIMENTI

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di autoscuola deve presentare domanda in carta legale rivolta al Presidente della Provincia. Chi intende esercitare l'attività di Autoscuola non può essere dipendente dello Stato o di altro Ente Pubblico, in tal senso deve presentare dichiarazione nei modi di legge.
2. Nella domanda deve essere indicato il tipo di scuola, la denominazione, la località e la sede, con elencazione dei seguenti dati:
 - a) se il richiedente è una ditta individuale i dati anagrafici e di residenza, nonché il codice fiscale del richiedente stesso;
 - b) se il richiedente è una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice i dati indicati al punto a) per i componenti della società e rispettivamente per i soci accomandatari;
 - c) se il richiedente è una società cooperativa, una società a responsabilità limitata, una società per azioni od una società in accomandita per azioni, i dati indicati al punto a) riferiti al legale rappresentante della società medesima.
3. A detta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) per la società in nome collettivo o in accomandita semplice, copia conforme dell'atto costitutivo;
 - b) per le società cooperative a responsabilità limitata od illimitata, quanto indicato al punto a) ed inoltre copia conforme dello Statuto;
 - c) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, quanto indicato al punto a);
 - d) per le associazioni e gli Enti riconosciuti dallo Stato, copia conforme dell'atto costitutivo, dello Statuto e del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti di legge in ordine all'idoneità morale, alla cittadinanza italiana ed alla capacità finanziaria del titolare/i; (l'accertamento dei requisiti di idoneità morale viene esteso inoltre al personale della scuola anche in occasione di assunzione di nuovi addetti).
5. A documentazione del requisito dell'idoneità morale è richiesto agli interessati:
 - a) certificato penale generale del Casellario Giudiziale;
 - b) certificato del Tribunale (fallimentare);
 - c) certificato dei carichi pendenti;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà con l'attestazione circa l'inesistenza di procedimenti in corso presso Procure o Preture diverse da quella del luogo di residenza.

I certificati sub a), b), c), d) possono essere autocertificati.

5. A documentazione del possesso della cittadinanza, deve essere allegato alla domanda il certificato, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva, rispettivamente, per il richiedente se persona fisica, per i singoli componenti le società in nome collettivo e per i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, per il legale rappresentante delle società cooperative, a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita per azioni.
6. A documentazione e garanzia del possesso di adeguata capacità finanziaria il richiedente, sia che si tratti di persona fisica o giuridica, deve produrre un certificato attestante la proprietà di beni immobili di un valore non inferiore a Euro 52.000 liberi da gravami ipotecari, ovvero, in alternativa a quanto sopra indicato, un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito o società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.700.000, per un importo pari a Euro 26.000 che dovrà essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. 317/95.

Le somme di cui sopra sono soggette a rivalutazione annuale con riferimento alle variazioni percentuali dell'indice ISTAT del costo della vita.

7. Documentazione relativa al personale.

Il personale delle autoscuole deve dimostrare il possesso di requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari e dei requisiti di idoneità tecnica di cui ai seguenti punti:

- a) per gli insegnanti di teoria:
 - 1) patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale;
 - 2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dal SIIT o dalla Provincia;
- b) per gli istruttori di guida
 - 1) patente di guida della categoria A, B, C, D, E ovvero A, B, C, D.
 - 2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Motorizzazione o dalla Provincia.

Gli insegnanti e gli istruttori delle autoscuole non devono essere, di norma, dipendenti dello Stato, di Enti Pubblici o di Aziende private. In casi particolari può ammettersi la deroga a quanto sopra indicato previa presentazione di nulla-osta rilasciato dal datore di lavoro, con l'indicazione dell'orario di lavoro dell'attività primaria

Ogni richiesta di inserimento di personale, nell'organico di una autoscuola, deve essere presentata dal titolare ed accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dell'interessato con firma autenticata, nella quale deve essere precisato se lo stesso è o meno lavoratore dipendente dello Stato, di Ente pubblico o di Azienda privata. Nel caso che la persona

proposta abbia già un rapporto di lavoro dipendente, la stessa deve presentare il nulla-osta di cui al precedente capoverso.

L'inserimento nell'organico di un'autoscuola di insegnanti e/o istruttori avviene previo nulla-osta da parte della Provincia, a seguito del quale verrà rilasciata apposita tessera di riconoscimento.

Di detto inserimento verrà data comunicazione all'Ufficio Provinciale del S.I.I.T. Contestualmente al rilascio del predetto nulla-osta, la Provincia provvede altresì all'aggiornamento del Certificato di Idoneità professionale dell'insegnante o dell'istruttore, certificato che deve rimanere depositato presso l'Ufficio "Autoscuole" della Provincia.

Il rapporto intercorrente tra l'autoscuola e gli istruttori ed insegnanti inseriti nell'organico della medesima può assumere le seguenti forme:

- rapporto di dipendenza;
- rapporto di collaborazione familiare;
- rapporto di collaborazione professionale (art. 2222 del C.C.);
- rapporto di associazione in partecipazione (artt. 2549 e seguenti del C.C.).

Il rapporto di lavoro dovrà essere dimostrato a cura del richiedente ai sensi delle normative vigenti

8. Documentazione relativa ai locali :

- titolo di possesso dei locali (proprietà, locazione, ecc.). Nel caso di locazione od altro deve essere esibito copia conforme del relativo contratto registrato presso gli uffici competenti con l'indicazione della destinazione dei locali ad autoscuola;
- pianta e sezione dei locali in scala 1:100, redatte da un tecnico abilitato con specificata la destinazione delle stanze e l'indicazione dei relativi conteggi della superficie netta;
- certificati igienico sanitario dei locali per uso autoscuola rilasciato dalla competente ASL;
- certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali rilasciato dal comune;
- documento dei rischi redatto ai sensi del D.lgs. 626/94.

L'idoneità dei locali è subordinata inoltre alla verifica, da parte dei competenti Uffici Provinciali, dell'assenza di eventuali inconvenienti di natura viabilistica, derivanti dalla ubicazione dell'autoscuola.

ART. 7

TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. Il trasferimento della sede di autoscuole esistenti verrà consentito con rilascio di apposito nulla-osta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, purché avvenga nell'ambito dell'aggregazione di comuni in cui risulta già autorizzata l'autoscuola oggetto del trasferimento e a condizione che la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.
2. E' altresì consentito il trasferimento di autoscuole esistenti in aggregazioni di comuni diversi nel rispetto dei limiti funzionali di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. Per causa di forza maggiore, inagibilità dei locali, sfratto esecutivo (escluso quello per morosità), chiusura al traffico della zona, è consentito il trasferimento della sede in ambito comunale previa rispondenza al precedente articolo 6, comma 8.

ART. 8

ORGANICO

1. L'autoscuola o il centro di istruzione devono avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni anche in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, tra l'altro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.
2. L'autoscuola o il centro di istruzione devono avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli inviati al centro d'istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.
3. Se un'autoscuola o un centro di istruzione rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non abbiano, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro d'istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento degli stessi in relazione al numero degli allievi.
4. L'autoscuola o il centro di istruzione possono utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole

ART. 9

LOCALI

1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione, di cui all'art. 13 del presente regolamento, riconosciuti idonei dalla Provincia devono, comprendere:
 - a. un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b. un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
 - c. servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.
2. L'altezza minima di tali locali é quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.
3. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole già autorizzate, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla Legge 8 Agosto 1991 n° 264; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto esecutivo o di chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. L'eventuale e compatibile diverso utilizzo dei locali, costituenti la sede dell'autoscuola, deve essere preventivamente autorizzato dalla Provincia.

ART. 10

ARREDAMENTO DIDATTICO E MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE

1. Ogni autoscuola deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a permettere il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Tutto il materiale d'arredamento e didattico deve essere di proprietà esclusiva del titolare. Detta proprietà viene comprovata con fatture di acquisto od altra documentazione probante. L'arredamento dell'aula d'insegnamento é costituita almeno dai seguenti elementi:
 - a) una cattedra od un tavolo per insegnante;
 - b) una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
 - c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.
2. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico é costituito da:
 - a) una serie di cartelli con segnalazione stradale: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
 - b) un quadro elettrico con impianto d'illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
 - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
 - d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
 - e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
 - f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
 - g) una serie di tavoli raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
 - h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano stati evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa d'iniezione sezionata.
 - i) Inoltre, le autoscuole di cui al punto a), comma 10, dell'Art. 335 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) che non aderiscono ad un centro d'istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:
 - j) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servo sterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - k) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;

- l) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
3. Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computer, possono essere adeguatamente ridotte le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i) ed il materiale didattico previsto ai punti b) ed m).
4. Le autoscuole possono altresì attrezzarsi per l'insegnamento con sistemi audiovisivi interattivi.

ART. 11

MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA

1. Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami é diverso a seconda che l'autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto a) o b) dell'Art. 335, comma 10 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495). Le autoscuole ricomprese nel punto a) del citato Art. 335 devono essere dotate di:
 - a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunga una velocità di almeno 100 Km/h;
 - b) veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 Km/h;
 - c) veicoli a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 Kg. ed una lunghezza di almeno 7 m., che raggiungano la velocità di 80 Km/h;
 - d) veicoli della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 m. e che devono poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
 - e) autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 Kg. ed una lunghezza di almeno 12 m. che raggiunga la velocità di almeno 80 Km/h o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 m. la cui massa massima autorizzata é di almeno 18.000 Kg. e la lunghezza di almeno 12 m e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h o un autobus di cui al punto d) con un rimorchio di almeno 4 m.
2. Le autoscuole ricomprese nel punto b) del citato Articolo 335 del D.P.R 16.12.'92 n° 495 sono munite dei veicoli previsti ai punti a) e b) del comma 1.
3. Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocità manuale e, ad eccezione di quello di cui al punto a) di doppio comando almeno per la frizione ed il freno. Tale installazione risulta dalla carta di circolazione. I veicoli indicati nel comma 1, lettera c) e lettera e) escluso l'autobus oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale in base all'Art. 54 lettera g) del Codice della Strada in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dalla Motorizzazione. I veicoli indicati nel comma 1 ai punti a) e b) possono essere autorizzati per uso privato purché su quelli di cui al punto b) i doppi comandi vengano resi inoperanti e sui veicoli di cui ai punti a) e b) a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà.
4. Tutti i veicoli sono immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola, dell'Ente, della Società o del legale rappresentante del centro d'istruzione e possono essere autorizzati presso autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o Società purché venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.
5. E' ammesso anche il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing.
6. I veicoli sono muniti di apposite scritte "Scuola-Guida" conformemente a quanto stabilito dall'Art. 334 del D.P.R 16 Dicembre 1992, n° 495.
7. Per inserire o dismettere veicoli nel parco veicolare il titolare, il legale rappresentante dell'autoscuola o il responsabile del centro d'istruzione richiede apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'Art. 78 del Codice della Strada al competente Ufficio Provinciale del SIIT. Questo provvede a comunicarlo tempestivamente alla Provincia, anche nel caso in cui l'autoscuola aderisca ad un consorzio.
8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami.
9. Nell'ambito delle attività dell'autoscuola o del centro di istruzione é compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa.
10. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie AS,BS,CS e BE é ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.

ART.12

CORSI DI INSEGNAMENTO, DURATA E MODALITA'

1. I corsi di insegnamento sono i seguenti :
 - 1) corsi normali : per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida di categoria A,B,C,D,E,A speciale,B speciale,C speciale,D speciale;
 - 2) corsi speciali :
 - a) per la preparazione di candidati al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP);
 - b) per la preparazione dei candidati che non abbiano conseguito l' idoneità in una prova d' esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all' esame di revisione della patente di guida.
2. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole autorizzate ai sensi dell' art. 123 del codice della strada.
3. Ogni corso ha uno svolgimento non inferiore alla durata sottoindicate comprende lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna :
 - 1) corsi normali : almeno 20 ore di lezione di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di categoria A,B,C,D,E,A speciale,B speciale,C speciale e D speciale;
 - 2) corsi speciali : almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria e almeno 10 ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP).
4. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell' istruttore e del titolare dell' autoscuola i quali prima della presentazione all' esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui all' art. 14 del presente Regolamento, che l' allievo ha raggiunto un' abilità alla guida sufficiente per sostenere l' esame.

ART. 13

CENTRI DI ISTRUZIONE

1. E' data facoltà a due o più autoscuole autorizzate di consorzarsi secondo quanto disposto dal Codice Civile (Artt. 2602 e seguenti) e costituire centri d'istruzione automobilistica.
2. Il rappresentante legale del consorzio che intende costituire un centro di istruzione automobilistica deve presentare domanda in carta legale rivolta al Presidente della Provincia.
Nella domanda deve essere indicato:
 - a) l'ubicazione della sede del centro;
 - b) la denominazione delle autoscuole aderenti;
 - c) il responsabile del centro d'istruzione;
 - d) le generalità degli istruttori;
 - e) le generalità degli insegnanti;
 - f) l'ubicazione dei locali da adibire ad attività del centro. Le caratteristiche di detti locali devono rispondere a quelle indicate all' art. 8 del presente regolamento.Alla domanda deve, inoltre, essere allegata copia conforme dell'atto costitutivo del consorzio.
Le indicazioni sub e) e sub f) devono essere indicate qualora al centro é demandata anche l'effettuazione di corsi teorici.
3. Il centro d'istruzione deve essere dotato di:
 - a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;
 - b) attrezzatura didattica di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento qualora al centro é demandata anche l'effettuazione di corsi teorici.
4. La sede del centro di istruzione deve essere ubicata in uno dei comuni in cui sono dislocate le autoscuole consorziate.
5. Il responsabile del centro d'istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, così come previsto dall' Art. 123 del Codice della Strada.
6. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri e non inviati al centro d'istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici, per il conseguimento di determinate categorie di patenti.
7. Ai centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non é consentito iscrivere allievi direttamente nel centro. Non é consentito riconoscere il centro d'istruzione che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui sono dislocate le autoscuole consorziate.
8. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dalla Motorizzazione.

9. La Provincia, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, riconosce i centri d'istruzione a tutti gli effetti legali, provvedendo ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle autoscuole consorziate dandone comunicazione alla Motorizzazione.

ART. 14

DOCUMENTI PER L'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLE E CENTRI D'ISTRUZIONE

1. Le autoscuole ed i centri d'istruzione curano la tenuta dei documenti vidimati dalla Provincia e contenente gli elementi fondamentali appresso indicati:
 - a) registro d'iscrizione: data d'iscrizione generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
 - b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro d'iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;
 - c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame;
 - d) scheda per l'ammissione all'esame di guida: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova di esame;
 - e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro d'istruzione;
 - f) libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla L. n° 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito all'Art.1, comma 1, del D.M. 317/95.
2. I documenti di cui alle lettere b), c), ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro d'istruzione in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro d'istruzione.
In tal caso, nel registro d'iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro é annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.
3. Tale centro provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.
4. Il registro d'iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonché le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3), 6), 7), 8) e 9) del D.M. 317/95.

ART. 15

MODALITA' PER L'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE

1. Variazione del titolare dell'autorizzazione (trasferimento complesso aziendale, modifica ragione sociale, morte del titolare):
 - a) nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare la avente causa é tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti;
 - b) se l'autorizzazione é stata rilasciata in favore di una Società o di un Consorzio, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata alla Provincia, che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della Società o dell'Ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione;
 - c) nell'ipotesi di trasformazione di ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per i legali rappresentanti o per i soci amministratori e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente;

d) in caso di morte del titolare l'efficacia dell'autorizzazione permane per ulteriori sei mesi dalla data in cui si verifichi il detto evento; in tale ipotesi la conduzione della scuola può essere affidata dagli eredi del titolare per il periodo sopra indicato ad un insegnante o istruttore abilitato.

e) nelle more dell'istruttoria della nuova autorizzazione il precedente titolare può continuare l'attività fino all'atto della restituzione della precedente autorizzazione;

f) il titolare della nuova autorizzazione assume diritti e doveri relativi agli allievi iscritti.

Le disposizioni di cui ai due punti precedenti, valgono in caso di morte del titolare dell'autorizzazione e nei confronti dei terzi acquirenti il complesso aziendale o degli eredi che intendano proseguire nella gestione e facciano domanda ai sensi delle presenti norme.

2. Variazione della sola denominazione :

Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

3. Modalità per il trasferimento del personale e cessazione dell'incarico :

a) per il passaggio del personale previsto in organico al punto 1 dell'Art. 7 da una scuola già autorizzata ad un'altra anch'essa autorizzata il nulla-osta viene concesso dall'Amministrazione Provinciale, previa sostituzione della tessera di riconoscimento.

Prima di rilasciare tale nulla-osta l'Amministrazione Provinciale deve acquisire agli atti una domanda in tal senso dell'autoscuola richiedente e l'autoscuola cedente deve documentare che la funzionalità della stessa è assicurata nel rispetto delle unità di personale previste dal presente regolamento.

b) La cessazione del rapporto del personale dell'autoscuola (insegnante, istruttore) dovrà essere immediatamente comunicata alla Provincia dal titolare che dovrà anche provvedere, per gli insegnanti e gli istruttori, alla restituzione della tessera di riconoscimento.

4. Estensione dell'insegnamento :

Possono essere accolte istanze di estensione dell'insegnamento per le autoscuole di tipo "b" (ad insegnamento parziale) in tipo "a" (ad insegnamento completo), previa verifica dei necessari requisiti.

In tal caso il titolare deve allegare alla domanda una dichiarazione autenticata di rinuncia formale ed incondizionata alla precedente autorizzazione.

ART. 16

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare deve:

a) Esporre al pubblico, in modo visibile, l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

b) Rendere noto alla Provincia gli orari relativi all'attività dell'autoscuola.

c) Comunicare alla Provincia i periodi di chiusura dell'autoscuola per motivi vari, compreso le ferie. Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate per documentata necessità per un periodo non superiore ai 90 giorni eventualmente rinnovabili in particolari circostanze.

ART. 17

VIGILANZA

1. La vigilanza tecnica ed amministrativa sulle autoscuole e sui centri di istruzione compete alla Provincia ed in particolare detta vigilanza viene svolta mediante controlli sull'attività dei corsi per il conseguimento della patente di guida ed i corsi per il recupero dei punti, ed in particolare:

a) sulla capacità delle autoscuole e dei centri di istruzione di assolvere le loro funzioni di preparazione dei nuovi conducenti;

b) sul permanere delle prescrizioni e dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, ed in riferimento quindi alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo dei veicoli, ecc. affinché ogni scuola continui a mantenersi nelle prescrizioni di legge e regolamentari;

c) sul regolare funzionamento delle scuole e dei centri di istruzione con l'accertamento che il personale impiegato sia quello riconosciuto idoneo ed autorizzato dagli Enti competenti mediante il rilascio della speciale tessera di riconoscimento; sul controllo dei registri delle lezioni teoriche, sui registri di iscrizione e sulle schede di ammissione agli esami di teoria e di guida;

d) sulla capacità didattica del personale;

e) sulla percentuale degli allievi che non hanno superato la prova d'esame nell'arco dei sei mesi;

- f) sulla percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
 - g) sulla regolare esecuzione dei corsi di insegnamento;
 - h) sul rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 123 - commi 3 e 10 del Nuovo Codice della strada;
 - i) sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
2. La vigilanza sulle autoscuole e sui centri di istruzione di competenza della Provincia viene svolta tramite il personale all'uopo incaricato.
 3. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire, per quanto di rispettiva competenza, le proprie giustificazioni all'Ufficio Trasporti dell'Amministrazione Provinciale. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'Amministrazione che ha attuato il procedimento diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso non potrà essere inferiore a 15 giorni.
 4. Nel caso di inottemperanza alla diffida verranno adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all'Art.18 del presente Regolamento, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
 5. L'opera di vigilanza dovrà parimenti essere diretta, anche a tutela delle scuole autorizzate, verso la repressione dell'attività di eventuali scuole non regolari o abusive in quanto non autorizzate, procedendo altresì all'adozione delle sanzioni amministrative previste dall'Art. 123 del nuovo Codice della Strada.

ART. 18 SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative a cui sono soggette le autoscuole ed i centri di istruzione in caso di accertamento di infrazioni o irregolarità sono: la diffida, la sospensione, la revoca.
2. La diffida é un avvertimento per iscritto, diretto al titolare della scuola, con il quale gli vengono comunicate eventuali irregolarità rilevate, sempreché di lieve entità, e gli viene rivolto formale invito ad eliminarle entro un termine di scadenza: se entro detto termine il titolare non provvede, si applica il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione rilasciata all'autoscuola o al centro di istruzione é un provvedimento a seguito del quale, durante il periodo della sospensione medesima, l'autoscuola stessa non può svolgere la propria attività.
3. Essa é inflitta per un periodo di tempo da uno a tre mesi, quando:
 1. l'attività della scuola non si svolga regolarmente;
 2. il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei;
 3. il titolare non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
4. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'autoscuola o al centro di istruzione é un provvedimento a seguito del quale viene impedita per sempre alla scuola stessa la prosecuzione della propria attività. Essa viene pronunciata quando:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria o i requisiti morali dei titolari;
 - b) venga meno l'attrezzatura tecnico-didattica dell'autoscuola;
 - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
5. Chiunque gestisca un'autoscuola senza autorizzazione é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dalle norme vigenti. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al Capo I, Sezione II del titolo VI del D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 "Il nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni.
6. Chiunque insegni teoria nelle autoscuole o nei centri di istruzione o istruisca alla guida su veicoli delle autoscuole o dei centri di istruzione senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dalle norme vigenti.

ART. 19
NORME TRANSITORIE

1. Le autoscuole autorizzate alla preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B che richiedono, in ottemperanza all'Art. 236, comma 2° del nuovo Codice della Strada e come previsto dall'Art. 335, comma 10, del relativo regolamento di esecuzione, l'autorizzazione di tipo a), possono adeguarsi a quanto previsto per l'autoscuola di tale tipo attraverso l'adesione ad un consorzio.
2. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 Aprile 1988, possono trasformare la propria ditta individuale in società, aventi o meno personalità giuridica ed assumere nelle stesse la qualità di legale rappresentante o di socio amministratore; assumere la qualità di legale rappresentante o di responsabile nei centri di istruzione. Analogamente é consentito alle medesime autoscuole di trasformare la società in ditta individuale.
3. I consorzi che, alla data di entrata in vigore del D.M. 317/95, avevano regolarmente costituito un centro di Istruzione, continuano la loro attività, salvo adeguamento all'art. 7 del citato D.M..
4. Le cooperative regolarmente costituite alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 317/95, continuano ad esercitare la loro attività e in analogia a quanto previsto per i consorzi, ad istituire centri di istruzione adeguandosi a quanto previsto dalla suddetta normativa. Non sono più ammesse proprietà o disponibilità di veicoli tra più scuole non comprese in un unico centro di istruzione.
5. Qualora vi sia una sentenza o una decisione di annullamento di un provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'esercizio di attività dell'autoscuola, a seguito di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'atto con cui si provvede nuovamente in ordine all'istanza, già presentata in sede amministrativa, non tiene conto dei limiti di contingentamento fissati dall'art. 3 del presente Regolamento, ma di quelli in vigore al momento della presentazione della domanda.

ART. 20
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della intervenuta esecutività del provvedimento con il quale é stato approvato.